



Ai Presidenti degli Ordini  
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della  
Professione di Ostetrica  
Loro e-mail - PEC

**Oggetto: Circolare 62.2023 – recenti interventi per gli esercenti le professioni sanitarie a seguito del D.L. 34/2023 e della sua conversione con modificazioni in legge 26.05.2023, n° 56.**

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che con il D.L. 34/2023, nel testo convertito dalla legge 26.05.2023, n° 56, si è confermata l'attenuazione del vincolo di esclusività per il personale sanitario fino al 31.12.2025, come già rappresentato dalla FNOPO con [circolare n° 32 del 4.04.2023](#).

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ha fornito, con la pubblicazione di un recente documento, un contributo utile al fine di una omogenea e coerente interpretazione e applicazione della citata disposizione legislativa, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province Autonome, nonché per le Aziende ed Enti del SSN, di effettuare scelte ulteriori in relazione alle proprie caratteristiche ed esigenze locali.

La normativa di attenuazione del vincolo di esclusività si applica esclusivamente alle attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione al relativo esercizio. Ne consegue che, per gli incarichi inerenti allo svolgimento di attività diverse, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria delle incompatibilità.

Il personale sanitario può espletare prestazioni professionali solo al di fuori dell'orario di servizio presso l'Azienda o l'Ente di appartenenza, con esclusione quindi di qualsiasi attività professionale "intra moenia".

È legittimo il conferimento di incarichi libero professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del SSN, e l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate.

È legittimo l'esercizio di attività libero professionali a favore di singoli utenti.

È ammissibile l'instaurazione di rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione ed in fase di esecuzione della prestazione per verificare la sussistenza di eventuali interferenze con l'organizzazione dell'Azienda datore di lavoro.

Il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano esplicita anche i punti cardine della procedura di autorizzazione.

Sussistono infatti tre condizioni perché l'Azienda possa rilasciare l'autorizzazione:

- a) l'attività deve garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale;
- b) deve essere verificato il rispetto della normativa sull'orario di lavoro;



c) l'organo di vertice dell'amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.

Quanto alla condizione di cui al punto "a" l'Ente di appartenenza dovrà verificare che l'attività da autorizzare sia compatibile con l'orario di lavoro e l'orario di servizio del dipendente e, più in generale, con l'organizzazione aziendale e non sia quindi, tra l'altro, di ostacolo alla programmazione e all'effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità. Inoltre l'attività autorizzata non potrà essere espletata durante periodi di assenza dal servizio per malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa, permesso retribuito e ferie.

Quanto alla condizione di cui al punto "b" l'attività del dipendente dovrà conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro con particolare riguardo alla durata media massima settimanale dell'orario stesso, alle giornate di riposo e alle ore di riposo intercorrenti tra un turno di lavoro e l'altro. In sede di richiesta di autorizzazione il dipendente dovrà assumere l'impegno al rispetto della condizione di cui sopra e nell'ambito dell'attività autorizzata dovrà presentare, con cadenza periodica, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il rispetto dell'impegno assunto. In ogni caso dovrà comunicare all'Ente di appartenenza le giornate e gli orari di svolgimento delle prestazioni autorizzate, nonché ogni eventuale variazione.

Quanto alla condizione di cui al punto "c" l'Amministrazione di appartenenza, nel rilasciare l'autorizzazione, dovrà attestare l'insussistenza di pregiudizio per l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa. In caso di diniego dell'autorizzazione per pregiudizio delle liste di attesa l'Ente di appartenenza dovrà fornire concreti elementi a prova del pregiudizio dei piani aziendali di recupero di tali prestazioni.

In ogni caso il diniego dell'autorizzazione deve sempre essere fondato su motivi oggettivi, esplicitati con adeguata motivazione nel relativo provvedimento.

Da ultimo la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano richiama l'attenzione delle Aziende e degli Enti sulla necessità di emanare uno specifico regolamento che disciplini le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, anche in rapporto alle fattispecie di incompatibilità, e il procedimento autorizzativo nel suo complesso.

Tanto si doveva per opportuno aggiornamento.

La Presidente FNOPO  
Dott.ssa Silvia Vaccari

